CAMERA DEI DEPUTATI N. 2689

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ONNIS

—

Modifica all'articolo 457 del codice di procedura penale in materia di giudizio immediato

Presentata il 14 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il codice di procedura penale vigente attua, per espressa previsione dell'articolo 2 della legge delega (legge 16 febbraio 1987, n. 81), i caratteri del sistema accusatorio e, più in particolare, intende realizzare, quale valore fondamentale e qualificante, la « partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento ».

I primi anni di applicazione del nuovo rito hanno tuttavia dimostrato che, in qualche caso, l'originaria formulazione delle norme, o magari l'interpretazione che di esse si è consolidata, non garantiscono l'effettiva parità delle parti del processo, offrendo al pubblico ministero un'impropria posizione di vantaggio rispetto alla difesa, che viene sacrificata e posta nell'impossibilità di svolgere efficacemente il suo ruolo.

Tale grave deviazione dai principi emerge con evidenza nella disciplina e nel concreto svolgimento del giudizio immediato promosso dal pubblico ministero (articolo 453 e seguenti del codice di procedura penale).

Il giudizio immediato fu introdotto dal legislatore perché, omettendosi l'udienza preliminare, si semplifica e si accelera lo sviluppo del procedimento.

La formulazione della richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero, dunque, preclude all'imputato la possibilità di ottenere da subito il proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale e neppure gli consente di contraddire, dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, a proposito dell'iniziativa assunta dal pubblico ministero e della fondatezza dell'ipotesi accusatoria.

Per queste caratteristiche, il rito immediato contemplato dagli articoli 453 e seguenti al codice di procedura penale costituisce una vistosa anomalia nel sistema, giustificata peraltro dall'esigenza di evitare inutili rallentamenti dei ritmi processuali quando il giudice delle indagini preliminari abbia verificato la sussistenza dei presupposti di legge.

Infatti, gli articoli 453 e 454 del codice di procedura penale richiedono, per la corretta emanazione del decreto che dispone il giudizio immediato, una situazione di evidenza della prova a carico dell'imputato, il previo interrogatorio dello stesso nonché la tempestività della richiesta del pubblico ministero, il quale deve decidersi non oltre il novantesimo giorno dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale.

Qualora il giudice delle indagini preliminari, vagliata la prospettazione unilateralmente sottopostagli dal pubblico ministero, dovesse convincersi della contemporanea presenza dei tre requisiti già richiamati, all'imputato non rimarrebbe che affrontare il dibattimento, salvo che richieda ed ottenga il giudizio abbreviato od il cosidetto « patteggiamento ».

Il codice di rito è, tuttavia, gravemente carente, in quanto non prevede l'eventualità di una valutazione erronea da parte del giudice delle indagini preliminari circa i presupposti del giudizio immediato.

Nessuno dei tentativi compiuti dalla giurisprudenza e dalla dottrina per colmare la lacuna ed immaginare i possibili rimedi per la scorretta applicazione delle norme in esame ha dato esiti confortanti.

Sono perciò rimasti intatti gli effetti, evidenti ed incontestabili, che possono prodursi in danno dell'imputato, innanzitutto perché lo si priva illegittimamente dell'opportunità di avversare con i suoi argomenti la richiesta del pubblico ministero.

Ancora, se l'imputato, ricevuta la notificazione del decreto di giudizio immediato, sollecita il giudizio abbreviato, non può dare per scontato che il giudice, ritenuta per errore l'evidenza della prova, perciò stesso consideri, anche, il procedimento definibile allo stato degli atti. Per comune opinione, infatti, la definibilità del procedimento allo stato degli atti – presupposto del giudizio abbreviato – è qualcosa di più e di diverso rispetto all'evidenza della prova richiesta dall'articolo 453 del codice di procedura penale. In questo caso, allora, l'imputato può vedersi negato il rito abbreviato, e il premio che la legge vi connette, in conseguenza della scelta talora strategicamente operata dal pubblico ministero e assecondata erroneamente e contro le regole dal giudice delle indagini preliminari.

Più eclatanti possono essere le conseguenze in danno della difesa nel corso dell'istruzione dibattimentale. Si è già dato il caso, assai significativo anche perché di risonanza nazionale, di un giudizio immediato disposto in assenza del requisito dell'evidenza probatoria, nel quale l'organo dell'accusa poteva beneficiare, nella conduzione dell'esame e del controesame, delle conoscenze acquisite attraverso le indagini compiute dopo la richiesta di giudizio immediato in relazione a procedimenti collegati a quello per il quale tale rito fu disposto. Mentre il pubblico ministero traeva enorme giovamento da queste superiori conoscenze, la difesa era in pratica ridotta all'impotenza, come lo stesso giudice del dibattimento doveva riconoscere.

Allo stato nessun mezzo può soccorrere per porre nel nulla un'eventuale impropria deliberazione del giudice delle indagini preliminari a proposito dei presupposti del giudizio immediato promosso dall'accusa.

La Corte costituzionale, nel contesto dell'ordinanza 22 dicembre 1992, n. 482, aveva considerato propria del legislatore la scelta di introdurre il sindacato del giudice del dibattimento in ordine alla valutazione compiuta dal giudice per le indagini preliminari circa l'evidenza della prova.

La presente proposta di legge vuole appunto consentire al giudice del dibattimento di dichiarare l'inammissibilità del rito immediato disposto in assenza di uno

qualsiasi dei presupposti richiesti dalla legge, secondo quanto era stato prospettato dalla dottrina più avveduta in ordine all'ipotesi di richiesta intempestiva e nonostante ciò accolta dal giudice delle indagini preliminari.

Si confida di poter evitare per questa via qualsiasi distorsione del modello processuale di recente introdotto, scongiurando il rischio di errori irreparabili e gravidi di conseguenze pregiudizievoli per una delle parti del procedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 457 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Salva l'applicazione dell'articolo 129, il giudice competente, allo stato degli atti ovvero nel corso o all'esito del dibattimento, dichiara l'inammissibilità del giudizio immediato ove accerti l'assenza dei presupposti richiesti dagli articoli 453 e 454 ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2689
Lire 500